

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - POTENZA

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe I

Modulo 1

Unità didattica 5

I soggetti del rapporto giuridico

Prof. Antonio Maria Berardi

SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

PERSONA FISICA

La persona fisica è ogni individuo, donna o uomo, nato vivo.

PERSONA GIURIDICA

La persona giuridica è l'ente collettivo a cui l'ordinamento giuridico riconosce la personalità giuridica.

I SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

Nel nostro ordinamento giuridico possono essere soggetti del rapporto giuridico sia gli individui sia gli enti collettivi.

Ogni individuo, donna o uomo, alla nascita acquista la capacità giuridica, che consiste nella idoneità ad essere titolare di diritti e doveri e quindi diventa persona fisica.

Accanto alla persona fisica, la soggettività giuridica è riconosciuta anche agli enti collettivi.

Gli enti collettivi sono quelle organizzazioni costituite da più individui che si associano tra loro per il perseguimento di scopi di natura ideale, culturale, sociale, politica, economica, sportiva, ecc., che trascendono le capacità di perseguimento del singolo individuo e che, quindi, possono essere coltivati solo collettivamente.

Ad alcuni di questi enti l'ordinamento giuridico riconosce un'autonomia patrimoniale perfetta ed una compiuta personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali).

Ad altri enti l'ordinamento giuridico riconosce un'autonomia patrimoniale soltanto imperfetta, essi pertanto, pur'essendo soggetti di diritto, non sono forniti di personalità giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone).



INIZIO E TERMINE DELLA PERSONA FISICA

La persona fisica ha inizio con la nascita, che si ha con il parto, al momento del completo distacco del bambino dalla madre.

Il nascituro non è considerato persona dall'ordinamento giuridico; al nascituro non sono riconosciuti diritti soggettivi, ma semplici aspettative.

La nascita deve essere accompagnata dalla vita. Il nato morto non è considerato persona fisica.

La persona fisica si considera nata nel momento in cui inizia la respirazione polmonare attraverso il primo atto respiratorio.

Con la nascita si acquista la capacità giuridica.

La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolare di diritti e doveri.

La persona fisica ha termine con la morte, che consiste nella cessazione di tutte le funzioni biologiche dell'organismo umano.

Ad eccezione delle morti traumatiche con devastazione del cadavere la morte naturale non avviene mai in modo istantaneo, ma in modo graduale attraverso la cessazione irreversibile delle funzioni cardiocircolatoria, respiratoria e nervosa.

Non è corretto parlare di morte cardiaca, respiratoria o cerebrale in quanto la morte rappresenta un evento unitario, da qualsiasi punto di vista la si veda, è più corretto quindi parlare di *criteri* cardiologici, respiratori e neurologici.

Nel caso in cui si debba procedere ad un espianto di organi per un successivo trapianto la diagnosi di morte è costituita dal rilievo della cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo; in questo caso l'assenza di attività elettrica corticale va rilevata attraverso una misurazione effettuata per almeno 30 minuti per 3 volte, usando la stessa striscia di carta.

Al riguardo è necessario qui sottolineare che la morte deve essere necessariamente una diagnosi e in nessun caso può essere un giudizio prognostico.

La materia è attualmente disciplinata dalla legge 578/93 del 29 dicembre 1993 e dal decreto del ministro della salute 11 aprile 2008.

SITUAZIONI GIURIDICHE LEGATE ALLA INCERTEZZA DELLA ESISTENZA IN VITA DELLA PERSONA FISICA

SCOMPARSA

- Essa si verifica quando la persona fisica non è più comparsa nel luogo dell'ultimo domicilio o residenza e non si hanno più notizie della sua esistenza in vita.
- Il Tribunale, su istanza dei parenti o del Pubblico Ministero, può nominare un curatore per amministrare il patrimonio dello scomparso, in attesa di un suo eventuale ritorno.

ASSENZA

- Essa viene dichiarata, con sentenza del Tribunale, decorsi due anni dalla scomparsa, cioè dalla ultima notizia della esistenza in vita dello scomparso.
- Gli eredi vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, ma se ne redige un inventario. Se durante il possesso temporaneo dei beni l'assente ritorna, cessa l'effetto della dichiarazione di assenza. I possessori temporanei dei beni devono restituirli, salvo il diritto a trattenere le rendite acquisite.

MORTE PRESUNTA

- Essa viene dichiarata, con sentenza del Tribunale, decorsi dieci anni dalla scomparsa, cioè dalla ultima notizia della esistenza in vita dello scomparso.
- Essa produce gli stessi effetti della morte naturale. I possessori temporanei dei beni ne conseguono i diritti definitivi. Il coniuge riacquista la libertà di stato e può contrarre nuovo matrimonio. Nel caso in cui il presunto morto ritorni o ne sia provata l'esistenza in vita, riacquista la proprietà dei beni nello stato in cui si trovano. Il secondo matrimonio del coniuge è nullo, ma ne sono salvi gli effetti civili.

PERSONA FISICA

CAPACITA' GIURIDICA

Art. 1. C.C.
Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita

CAPACITA' DI AGIRE

Art. 2. C.C.
Maggiore età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

CAPACITA' GIURIDICA E CAPACITA' D'AGIRE

La **capacità giuridica** consiste nella idoneità ad essere soggetti di diritto, ad essere cioè titolari di diritti e di doveri.

La capacità giuridica si acquista alla nascita e spetta a tutte le persone fisiche, indistintamente.

Si tratta di una conquista dei tempi moderni, infatti in epoche non troppo lontane dalla nostra essa non veniva riconosciuta a tutti gli individui.

Lo schiavo non era considerato persona, soggetto di diritto, ma era considerato oggetto del diritto di proprietà del suo padrone.

La schiavitù era ampiamente praticata ed accettata nella gran parte delle civiltà antiche.

Nel corso del Medioevo la schiavitù scomparve progressivamente dall'Europa anche grazie all'azione della Chiesa che estese a tutti gli schiavi i sacramenti e fece in modo di far proibire la schiavitù per i cristiani e gli ebrei.

Già all'inizio del decimo secolo essa non era più sostanzialmente presente in Europa.

Il fenomeno dello schiavismo fu trasferito in America ove sopravvisse a lungo. Essa venne abolita negli Stati Uniti a livello federale solamente nel 1865, all'esito della guerra civile americana.

A seguito della adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da parte delle Nazioni Unite, avvenuta nel 1948, oggi la schiavitù è illegale nella quasi totalità degli stati del mondo.

Il mondo islamico si è rifiutato di aderire a questa Dichiarazione e ne ha una sua propria, la Dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo.

La schiavitù è inoltre proibita dell'art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata da tutti i 47 Stati membri.

La capacità di agire invece consiste nella possibilità per il soggetto di esercitare autonomamente i propri diritti e doveri.

La capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno e presuppone che la persona fisica sia in grado di curare i propri interessi.


La legge stabilisce che la capacità di prestare il proprio lavoro si acquista al compimento del sedicesimo anno di età, in questo caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

IPOTESI DI INCAPACITA' DI AGIRE

Esistono persone che, pur avendo la capacità giuridica, non hanno la capacità d'agire. Si definiscono incapaci assoluti coloro che sono totalmente privi della capacità d'agire. Si definiscono incapaci relativi coloro che sono parzialmente privi della capacità d'agire. Sono incapaci assoluti i minori, gli interdetti giudiziali e gli interdetti legali. Sono incapaci relativi gli inabilitati e i minori emancipati.

Dalla ipotesi di incapacità legale di agire bisogna distinguere le ipotesi di incapacità naturale. Siamo in presenza della incapacità naturale quando una persona legalmente capace di agire si trovi in una momentanea condizione di incapacità di intendere e di volere. I contratti conclusi dalle persone in stato di incapacità naturale sono annullabili a condizione che si provi sia lo stato di incapacità al momento della stipulazione, sia che l'altro contraente ne sia stato consapevole e ne abbia approfittato.

INCAPACI ASSOLUTI	INCAPACI RELATIVI	AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
<p>Minori: I minori di diciotto anni sono sottoposti alla potestà dei genitori. I genitori devono educarli ed amministrarne il patrimonio, ne sono cioè i rappresentanti legali.</p> <p>Interdetti giudiziali: le persone che, pur avendo raggiunto la maggiore età, si trovano in una condizione di abituale infermità mentale che impedisce loro di provvedere ai propri bisogni, vengono dichiarate interdette con provvedimento del Tribunale. Il Giudice provvederà anche a nominare un tutore, che compirà gli atti giuridici in nome e per conto dell'interdetto.</p> <p>Interdetti legali: le persone che vengono condannate ad una pena detentiva superiore ai cinque anni di reclusione perdono la capacità di agire, per il periodo in cui scontano la pena, e vengono dichiarate interdette; anche in questo caso si procede alla nomina di un tutore.</p>	<p>Inabilitati: quando l'infermità di mente non è particolarmente grave la persona viene dichiarata inabilitata. Possono anche essere dichiarati inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono essere inoltre dichiarati inabilitati il cieco ed il sordo dalla nascita quando risulta che essi non sono del tutto capaci di provvedere ai propri interessi. L'inabilitazione comporta una limitata capacità d'agire. L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre viene assistito da un curatore per quelli di straordinaria amministrazione.</p> <p>Minori emancipati: il minore è emancipato di diritto con il matrimonio. Può essere ammesso al matrimonio, per gravi motivi, con provvedimento del tribunale, chi abbia compiuto i sedici anni. Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente tra i genitori.</p>	<p>Con la legge numero 6 del 9 gennaio 2004 è stata introdotta la figura dell'amministratore di sostegno per la tutela legale e la protezione delle persone con gravi disabilità. Questa figura si aggiunge agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione con il compito di assistere in modo più adeguato la persona, rispettando i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti, prendendosi cura e non sostituendosi ad essa.</p> <p>La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;




APPROFONDIMENTO : ISTITUTI A TUTELA DEI SOGGETTI INCAPACI

La legge attribuisce ai genitori il compito di proteggere, educare, istruire e curare gli interessi patrimoniali dei figli minori. I **Genitori** pertanto svolgono nell'interesse dei minori tutti gli atti giuridici che competerebbero a questi ultimi. Si parla di **rappresentanza legale** perché essa è attribuita dalla legge, senza bisogno di alcun provvedimento di conferimento né giurisdizionale né amministrativo.

Con il provvedimento giudiziale con cui viene dichiarata l'interdizione si provvede alla nomina di un **tutore** cui viene conferita la **rappresentanza** dell'**interdetto**. Il tutore avrà il compito di svolgere tutti gli atti giuridici nell'interesse e per conto dell'interdetto e avrà il compito di provvedere alla cura dei bisogni personali dell'interdetto e all'amministrazione del suo patrimonio.

Per i soggetti parzialmente incapaci, **inabilitati** e **minori emancipati**, è prevista la nomina di un **curatore** che non ne avrà la rappresentanza, ma svolgerà esclusivamente compiti di **assistenza**. Gli inabilitati e i minori emancipati potranno svolgere da soli gli atti di ordinaria amministrazione, ma dovranno essere assistiti dal curatore per svolgere gli atti di straordinaria amministrazione.

L'amministrazione di sostegno è un istituto che si applica non necessariamente nei confronti di soggetti incapaci, ma a soggetti che hanno difficoltà nella cura dei propri affari ed interessi per effetto di un'infermità o di una menomazione. I compiti di **assistenza** dell'**amministratore di sostegno** saranno quindi specificamente individuati nel provvedimento di nomina.



**SEDI DELLA
PERSONA FISICA**

DOMICILIO

**Il domicilio è il luogo in cui la
persona fissa il centro dei suoi
affari o interessi**

RESIDENZA

**La residenza è il luogo ove la
persona vive abitualmente**

DIMORA

**La dimora è il luogo ove
la persona si reca
occasionalmente**

ENTI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

FONDAZIONI

ENTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

COMITATI

ENTI COLLETTIVI

Gli enti collettivi sono quelle organizzazioni costituite da più individui che si associano tra loro per il perseguimento di scopi di natura ideale, culturale, sociale, politica, economica, sportiva, ecc., che trascendono le capacità di perseguimento del singolo individuo e che, quindi, possono essere coltivati solo collettivamente.

Il codice civile contiene la disciplina degli enti collettivi privati distinguendo le **associazioni**, le **fondazioni** e i **comitati**, che hanno scopi di natura ideale, culturale, sociale, politica, economica, sportiva, ecc., disciplinati nel libro I, dalle **società**, che hanno scopi economici, disciplinate nel libro V.

Le **associazioni riconosciute** e le **fondazioni** sono enti dotati di **personalità giuridica** e autonomia **patrimoniale perfetta**. Gli enti dotati di personalità giuridica sono veri e propri soggetti di diritto distinti dai singoli associati che le compongono. La volontà sociale è espressa dagli amministratori, legati all'ente dal c.d. rapporto organico, che operano secondo le regole del mandato. Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio dell'ente è separato dal patrimonio personale dei singoli associati per cui per le obbligazioni sociali risponde solamente l'ente con il proprio patrimonio e mai i singoli associati.


Le **associazioni** sono enti nei quali prevale l'elemento personale: più persone fisiche o giuridiche si associano per il perseguimento di uno scopo comune.

Le **fondazioni** sono enti nei quali prevale l'elemento patrimoniale: una persona fisica (anche con disposizione testamentaria) o una persona giuridica (c.d. fondatore) destina il proprio patrimonio o parte del proprio patrimonio al perseguimento di uno scopo ideale o morale.

Le **associazioni riconosciute** e le **fondazioni** devono essere costituite con atto pubblico, devono ottenere il riconoscimento da parte dello Stato e devono essere iscritte in un apposito registro tenuto presso le Prefetture.

Le **associazioni non riconosciute** e i **comitati** non sono dotati di personalità giuridica e hanno una **autonomia patrimoniale imperfetta**. Autonomia patrimoniale imperfetta significa che il patrimonio dell'ente non è separato da quello dei singoli associati e, pertanto, per le obbligazioni sociali rispondono sia l'ente con il patrimonio sociale, sia i singoli associati con il proprio patrimonio personale.

Si costituiscono in associazioni non riconosciute quegli enti collettivi, in cui prevale l'elemento personale, che pur perseguendo scopi leciti, non vogliono sottoporsi al controllo governativo: **partiti politici o sindacati**.



Diapositiva n. 1 - Modulo 1 - U.D. 5 - I soggetti del rapporto giuridico: la persona fisica

Diapositiva n. 2 - I soggetti del rapporto giuridico

Diapositiva n. 3 - Inizio e termine della persona fisica

Diapositiva n. 4 - Situazioni legate all'incertezza della esistenza in vita della persona fisica

Diapositiva n. 5 - Capacità giuridica e capacità di agire

Diapositiva n. 6 - Ipotesi di incapacità di agire della persona fisica

Diapositiva n. 7 - Classificazione delle ipotesi di incapacità di agire della persona fisica

Diapositiva n. 8 - Classificazione delle ipotesi di incapacità di agire della persona fisica

Diapositiva n. 9 - Sedi della persona fisica

Diapositiva n. 10 - Gli Enti collettivi

Diapositiva n. 11 - Classificazione degli enti collettivi privati

Diapositiva n. 12 - Indice U.D. 5